

Da affiggere all'Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell'art.25 della Legge 300/70

## **RICORSO PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA**

### **NOTA INFORMATIVA**

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, con il superamento dell'anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera.

La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), tutti i servizi pre-ruolo svolti precedentemente all'assunzione.

La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata dal 1° settembre, come previsto dalla legge 107/2015, sino al 31 dicembre di ogni anno. Nella domanda, presentata al dirigente scolastico della scuola di titolarità ovvero di servizio (se diversa), devono essere dichiarati tutti i servizi valutabili.

La dichiarazione sui servizi è sostitutiva dalle c.d. auto-certificazioni previste dal DPR 445/2000. Nel decreto di ricostruzione di carriera si ricorda che devono essere valutati integralmente tutti i servizi pre-ruolo, come indicato dalla Corte di Cassazione senza alcuna riduzione, come invece il MIUR continua a fare, continuando illegittimamente, a penalizzare il personale docente e non docente, nonostante le numerose sentenze favorevoli pronunciate da numerosi Tribunali.

Questa procedura amministrativa, secondo la normativa vigente, deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni da quando il personale interessato presenta la domanda al protocollo dell'istituzione scolastica.

Così come prescrive la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l'art.7 della legge 69/2009. In difetto di un positivo riscontro e in caso di ricostruzione parziale della carriera ai fini della progressione economica è possibile presentare ricorso.

In relazione al riconoscimento degli anni pre-ruolo l'attuale normativa riconosce solo i primi 4 anni mentre limita il calcolo per i restanti anni per 2/3 ai fini giuridici e 1/3 ai fini economici oltre a non riconoscere i vecchi gradoni stipendiali ante 2011. In aggiunta non si riconoscono i servizi nelle paritarie e non si riconosce la corretta anzianità di servizio poiché si effettua il calcolo della temporizzazione nei passaggi di ruolo tra infanzia/primaria e secondaria di primo/secondo grado. Si evita una sensibile perdita ai fini della progressione economica della carriera con effetti anche sulla successiva determinazione dell'assegno pensionistico.

Dalla tutela legale di ns. iscritti sono stati recuperate somme ingenti fino anche a 20000 Euro.

Il ricorso è volto al riconoscimento in maniera integrale degli anni preruolo, servizi non riconosciuti in scuole paritarie e della anzianità effettiva per passaggio di ruolo ed è rivolto al Personale docente e ATA di ruolo con più 4 anni di servizio pre-ruolo.

**PER ADERIRE AL PRESENTE RICORSO**, o per **chiedere informazioni**, potete scrivere a [brescia@uilscuola.it](mailto:brescia@uilscuola.it) oppure contattare la ns. sede a Brescia in orario di apertura al pubblico in Via Vantini 22/A.

*La Segreteria Territoriale*